Assicurazione D&O

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Bene Assicurazioni S.p.A. **Prodotto "D&O"**

Data di realizzazione: 1/9/2022

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel.02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it; impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto, rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a milioni di euro, di cui milioni di euro relativi al capitale sociale e milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a milioni di euro e a milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a %. Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Capitolo 1- Responsabilità Civile

Garanzie prestate

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di quanto previsto alle garanzie A e B che seguono, ferma l'applicazione di tutte le Norme che regolano l'Assicurazione e previo il pagamento del premio indicato in scheda di polizza:

A) **Responsabilità delle Persone Assicurate**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni le Persone Assicurate, nei limiti del massimale di polizza, di quanto queste siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per i danni cagionati a terzi, a seguito di richieste di risarcimento avanzate per la prima volta alle Persone Assicurate e notificate all'Assicuratore durante il periodo di Assicurazione (o durante il periodo di osservazione, se previsto) e che traggano origine da atti illeciti commessi dalle Persone Assicurate durante il periodo di Assicurazione o posteriormente alla data di retroattività, ad esclusione delle richieste di risarcimento o delle circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza.

B) **Rimborso alla Società**
L'Assicuratore si obbliga a rimborsare la Società di quanto questa sia legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto delle Persone Assicurate a seguito di disposizioni di legge, di quanto stabilito da eventuali contratti collettivi di lavoro o per preventivo accordo intervenuto tra la Società e le Persone Assicurate stesse, al fine di tenerle indenni dal danno derivante da una richiesta di risarcimento, avanzata per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate e notificata

all'Assicuratore durante il periodo di Assicurazione (o durante il periodo di osservazione, se previsto) e che traggano origine da atti illeciti commessi dalle Persone Assicurate durante il periodo di Assicurazione o posteriormente alla data di retroattività. Sono escluse le richieste di risarcimento o le circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

Le seguenti estensioni si intendono applicabili a tutte le coperture assicurative attivate e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

A) **Spese per Indagini ed Esami**
La presente polizza copre anche le eventuali spese ragionevoli e necessarie derivanti da Indagini ed Esami con un sottolimite pari ad € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo.
Ai sensi della presente estensione di garanzia si precisa che si intendono escluse le spese corrispondenti alla remunerazione di qualsiasi Persona Assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse e/o i costi fissi o generali della Società.

B) **Spese Legali per Inquinamento**
La copertura è estesa alle Spese Legali e ai Costi di Difesa sostenuti dagli Assicurati a fronte di una richiesta di risarcimento per responsabilità in caso di inquinamento. La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite di € 300.000,00 (eurotrecentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. In caso di attivazione della Condizione Speciale 01) RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ, si precisa che il sottolimite applicato per la presente garanzia si intende ridotto ad € 100.000,00 (eurocentomila). Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.
Si precisa che in nessun caso saranno indennizzabili costi relativi ad operazioni di bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli inquinanti.

C) **Spese Legali sostenute dai Soci in Nome e per Conto della Società (Derivative Action)**
In caso di accoglimento da parte del Giudice delle azioni di responsabilità proposte da azionisti o soci (ex artt. 2393 e 2476 del Codice Civile), l'Assicuratore si impegna con la presente polizza a rimborsare all'Assicurato i costi che questi debba sostenere per rimborsare le spese legali sostenute dagli attori per l'accertamento dei fatti.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

D) **Spese Legali per Frode – Plagio – Violazione diritto d'autore**
A parziale deroga di quanto indicato alla lettera r) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle Spese Legali e ai Costi di Difesa ragionevolmente sostenuti da un Assicurato in relazione ad un'accusa di frode, plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.
La presente copertura non opererà laddove l'Assicurato sia riconosciuto colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento delle suddette spese, queste dovranno essere interamente rimborsate dall'Assicurato all'Assicuratore.
Rimangono esclusi i danni patrimoniali cagionati a terzi.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

E) **Nuove Società Controllate**
La definizione di società controllata è automaticamente estesa alle nuove società controllate costituite o acquisite dalla Contraente durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che il totale attivo delle nuove società controllate non superi il 30% (trentapercento) del totale attivo consolidato della Contraente.
La presente garanzia opera limitatamente alle richieste di risarcimento per atti posti in essere successivamente alla data di costituzione o acquisizione delle nuove società controllate.
Rimangono comunque escluse dal novero delle società controllate:
- istituzioni finanziarie;

- Società che alla data di acquisizione hanno patrimonio netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale;
- Società operanti nei settori: aerospaziale, dell'energia nucleare, della difesa, del tabacco e del carbone;
- Società i cui titoli azionari sono quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- Società costituite o aventi sede legale negli Stati Uniti e/o in Canada.

F) **Estensione alle Spese di Pubblicità e per Relazioni Pubbliche**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese di pubblicità sostenute e concordate con l'Assicuratore per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso di una richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza sia resa pubblica con qualunque mezzo. Sono altresì compresi nell'ambito della presente garanzia gli onorari, i costi e le spese sostenute per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare i loro servizi in connessione ad una richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

G) **Estensione per Assistenza relativa all'Estradizione**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese per gli onorari e i costi ragionevolmente sostenuti per legali, consulenti tributari e consulenti di pubbliche relazioni incaricati dall'Assicurato, previa approvazione dell'Assicuratore, in relazione a procedure di estradizione iniziate contro l'Assicurato.
La presente estensione non opererà ove l'estradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui l'Assicurato sia riconosciuto colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dall'Assicurato all'Assicuratore.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

H) **Estensione ai Costi per Procedimenti relativi al Patrimonio o alla Libertà Personale**
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dagli onorari, costi e spese ragionevolmente sostenute da un Assicurato in relazione a qualsiasi Procedimento Relativo al Patrimonio o alla Libertà Personale.
La presente copertura non opererà ove il procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale sia la conseguenza di un illecito penale di cui l'assicurato sia riconosciuto colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi, questi dovranno essere interamente rimborsati dall'Assicurato all'Assicuratore.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

I) **Estensione per Presenza in Udienza**
L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato gli indennizzi giornalieri sotto riportati per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una corte da parte di tale Assicurato in connessione con ogni richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza, fino all'ammontare complessivo di € 50.000,00 (eurocinquantamila)
- per ogni Amministratore o dirigente, Amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione: € 300,00 (eurotrecento) giornalieri;
- per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto: € 150,00 (eurocentocinquanta) giornalieri.

L) **Estensione alle Spese per Cauzioni Civili e Penali**
L'Assicuratore si impegna a rifondere all'Assicurato le spese per cauzioni civili e penali direttamente sostenute in relazione ad una richiesta di risarcimento afferente a quanto assicurato nell'ambito della Garanzia A della presente polizza.
Per "spese per cauzioni civili e penali" si intende l'ammontare del premio (ma non la garanzia collaterale) ragionevolmente pagato per un'obbligazione o un altro strumento finanziario inteso a

garantire, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, il pagamento di un determinato importo richiesto da un tribunale nell'ambito di una richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite di € 50.000,00 (eurocinquantamila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

M) **Ripristino del massimale**
Laddove il massimale espresso nel frontespizio di Polizza sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti, l'assicuratore accorderà, previa emissione di relativa appendice al presente contratto, il ripristino del Massimale, indennizzando ciascun amministratore per qualsiasi danno che non sia indennizzato dalla Società con un limite ulteriore pari al 10% (diecipercento) del Massimale con il limite massimo di €1.000.000,00 (eurounmilione) per Sinistro e Anno Assicurativo.
Verrà garantito un unico ripristino del Massimale.
Resta inteso tra la parti che la presente estensione di garanzia si intende operante solo ed esclusivamente nell'ambito della Garanzia A della presente polizza

N) **Corporate Manslaughter**
A parziale deroga di quanto indicato alla lettera u) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore rimborserà alla Persona Assicurata i Costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

O) **Costi di emergenza**
L'assicuratore coprirà anche le Spese Legali e i Costi di Difesa riguardanti una richiesta di risarcimento, relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, con un limite massimo di € 50.000,00 (eurocinquantamila) per sinistro e anno assicurativo.

P) **Estensione alle richieste relative alla gestione di Rapporti di Lavoro**
La presente polizza opera anche per le Richieste di Risarcimento direttamente presentate nei confronti delle Persone Assicurate e avanzate da un dipendente o ex-dipendente o da un'autorità o ente competente in materia lavorativa, basate o che siano conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, diffamazione, mobbing, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione, violazione della privacy o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione, commessi o che si ritiene siano stati commessi colposamente dalla Persona Assicurata.
Si intendono escluse le contestazioni relative a:
- gratifiche, e fringe benefits;
- pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i dipendenti o fondo pensione;
- stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una società;
- incentivo o remunerazione differita;
- risarcimenti connessi a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- modifiche, costruzioni o adeguamenti di immobili ai fini di maggiore accessibilità per i dipendenti;
- qualsiasi seminario, corso, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura.

L'Assicuratore si obbliga a tenere altresì indenne la Persona Assicurata da richieste di risarcimento avanzate da un volontario o da un'Autorità/Ente competente in materia, basate o che siano conseguenza di:
- allontanamento dalle attività o esclusione dall'ente per motivi illegittimi;
- atto discriminatorio afferente qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata;
- molestia, anche di natura sessuale, nell'ambito delle attività di volontariato;
- una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali;
- violazione dei diritti civili o diritti umani di un volontario.

Capitolo 2 - Assistenza

Prestazioni garantite

A) **Assistenza psicologica a seguito di Perdita del posto di lavoro**
In caso di Perdita del posto di lavoro per licenziamento per giusta causa o in caso di azione sociale di responsabilità verso l'Assicurato da parte di un soggetto terzo, la Struttura Organizzativa fornirà:

- tre consulenze telefoniche (di massimo 1 ora e tramite il proprio network) tenendo a carico i relativi costi per anno assicurativo.
- l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.

Sono esclusi i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e il professionista incaricato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione (lettera di licenziamento o richiesta di danno formalizzato dal terzo).

B) **Viaggio di un familiare all'estero**
Qualora l'Assicurato si trovi in trasferta all'estero e debba presenziare a un procedimento penale intentato dall'autorità estera nei suoi confronti, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per un suo Familiare, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 (euromille) IVA inclusa per anno assicurativo.
La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

C) **Invio collaboratore in sostituzione**
Qualora l'Assicurato si trovi in trasferta all'estero e debba presenziare a un procedimento penale intentato dall'autorità estera nei suoi confronti, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un incaricato indicato dal Contraente un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 (euromille) IVA inclusa per anno assicurativo, per sostituire l'Assicurato nello svolgimento delle sue attività.
La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

D) **Anticipo cauzione all'estero**
Nel caso in cui l'Assicurato fosse nella condizione di dover fornire una cauzione a seguito di violazione non intenzionale delle leggi del Paese in cui si trova per Trasferta Professionale all'Estero, la Struttura Organizzativa anticiperà i fondi fino a un massimo di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento) IVA inclusa per anno assicurativo, dietro adeguate garanzie bancarie rilasciate dalla Società Contraente (assegno bancario emesso dalla stessa Contraente).
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

E) **Assistenza per protezione carte di credito aziendali, bancomat, libretti di assegni aziendali**
A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni aziendali, la Struttura Organizzativa, su autorizzazione scritta dell'Assicurato, provvederà immediatamente ad avviare con gli istituti emittenti competenti la procedura di blocco di questi.
L'Assicurato è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie (dati dell'Assicurato, numeri e codici identificativi dei documenti sottratti o smarriti) per avviare la procedura di blocco, che dovrà essere poi perfezionata direttamente dall'Assicurato.
La Struttura Organizzativa conferma per iscritto l'avvio della procedura di blocco, fermo restando che non si assume la responsabilità dell'eventuale inesattezza delle informazioni fornite dalla persona interessata.

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative ai numeri telefonici di contatto degli Istituti emittenti.	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Scoperto	È prevista la possibilità di ridurre il premio di polizza relativamente al Capitolo 1 Responsabilità Civile, applicando uno scoperto tra quelli disponibili.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Capitolo 1 Responsabilità Civile	
Responsabilità della Società	L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società di quanto questa sia tenuta a pagare per danni cagionati a terzi, a seguito di richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società e notificate all'Assicuratore durante il periodo di Assicurazione (o durante il periodo di osservazione, se previsto) e che traggano origine da atti illeciti attribuiti alla Società o alla Persone Assicurate commessi durante il periodo di Assicurazione o posteriormente alla data di retroattività. Sono escluse le richieste di risarcimento o le circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza. Si intende esclusa ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro. Ai sensi della presente Condizione Speciale e ferme tutte le esclusioni di polizza, si intendono incluse in copertura le seguenti estensioni: <u>Inadempimento contrattuale</u> A parziale deroga di quanto indicato alla lettera g) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore si impegna a tenere indenne la società dai Costi di Difesa e le Spese Legali che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale) fino ad un limite massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e anno assicurativo, nell'ambito del Massimale prestato in polizza. <u>Infedeltà o frode di un dipendente</u> A parziale deroga di quanto indicato alla lettera r) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore indennizzerà a ciascuna Società i Costi di Difesa e le Spese Legali che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale Società da un ente terzo che abbia subito una qualsiasi perdita patrimoniale che derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale Società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo. Per la presente estensione di garanzia si intende operante un sottolimite di € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e anno assicurativo, nell'ambito del Massimale prestato in polizza. <u>Furto di identità</u> Nel caso in cui un soggetto diverso da una Persona Assicurata stipuli in modo fraudolento un accordo con un ente terzo fingendosi un Assicurato, l'Assicuratore si impegna a pagare gli onorari, i costi e le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso Assicurato per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro l'Assicurato. Per la presente estensione di garanzia si intende operante un sottolimite di € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e anno assicurativo, nell'ambito del Massimale prestato in polizza.
Responsabilità derivante da rapporti di lavoro	L'assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società di quanto questa sia tenuta a pagare per danni cagionati a terzi, a seguito di richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società da parte di un dipendente o ex-dipendente o da un'autorità o ente competente in materia lavorativa, basate o che siano

	conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, diffamazione, mobbing, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione, violazione della privacy o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione, attribuiti o che si ritiene siano attribuibili colposamente alla Società o alle Persone Assicurate. Si intendono escluse le contestazioni relative a: ▪ gratifiche, e fringe benefits; ▪ pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i dipendenti o fondo pensione; ▪ stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una società; ▪ incentivo o remunerazione differita; ▪ risarcimenti connessi a periodi contrattuali o legali di preavviso; ▪ modifiche, costruzioni o adeguamenti di immobili ai fini di maggiore accessibilità per i dipendenti; ▪ qualsiasi seminario, corso, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da richieste di risarcimento avanzate da un volontario o da un'Autorità/Ente competente in tale materia, basate o che siano conseguenza di: ▪ allontanamento dalle attività o esclusione dall'ente per motivi illegittimi; ▪ atto discriminatorio afferente qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata; ▪ molestia, anche di natura sessuale, nell'ambito delle attività di volontariato; ▪ una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali; ▪ violazione dei diritti civili o diritti umani di un volontario.
Capitolo 2 Assistenza	
Web reputation support	Servizio disponibile lunedì-venerdì 9,00-18,00 escluso festivi infrasettimanali. L'Assicurato avrà accesso a un servizio di assistenza remota con personale tecnico che fornirà supporto sui seguenti temi: ▪ web clean-up: attività di rimozione dei contenuti indesiderati dell'Assicurato dal Public Web a cura di operatori specializzati, previo invio di procura specifica da parte dell'Assicurato; ▪ search engine results clean-up: supporto all'Assicurato nella analisi e rimozione di risultati indesiderati/lesivi dei principali motori di ricerca; ▪ social media reputation: supporto all'Assicurato nella gestione, mitigazione e soluzione di problemi legati all'utilizzo improprio/fraudolento dei principali social media. Si specifica che la Struttura Organizzativa si impegna ad eseguire le attività di web clean-up e search engine results clean-up compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	In aggiunta a quanto previsto sul DIP
Capitolo 1 Responsabilità Civile	Sono escluse dall'Assicurazione: a) le richieste di risarcimento provenienti da azioni commesse con dolo o fraudolente che l'Assicurato abbia posto in essere e siano state accertate come tali con provvedimento definitivo in sede giudiziale o a seguito di ammissione da parte dell'Assicurato stesso. La presente esclusione opera unicamente nei

	confronti del solo Assicurato a cui la condotta sarà ascrivibile e non sarà invece attribuita a qualsiasi altro Assicurato; b) le richieste di risarcimento derivanti dall'ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l'Assicurato non abbia legalmente diritto. La presente esclusione opera unicamente nei confronti del solo Assicurato a cui la condotta sarà ascrivibile e non sarà invece attribuita a qualsiasi altro Assicurato; c) le richieste di risarcimento inviate direttamente alla Società, che traggano origine da atti illeciti attribuibili alla Società o alle Persone Assicurate. La presente esclusione non si applica nel caso in cui venga attivata la Condizione Speciale 01) RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ della presente polizza; d) le richieste di risarcimento inviate direttamente alla Società, che traggano origine da atti illeciti attribuibili alla Società o alle Persone Assicurate per responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro. La presente esclusione non si applica nel caso in cui venga attivata la Condizione Speciale 02) RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA RAPPORTI DI LAVORO della presente polizza; e) le richieste di risarcimento derivanti da danni non patrimoniali a cose, da perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi compresa la sua perdita d'uso, nonché ogni danno non patrimoniale a persona quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale e infermità; f) le richieste di risarcimento che derivano dall'esercizio di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi. La presente esclusione non si applica alle richieste di risarcimento avanzate da un socio o un'azionista della Contraente attraverso un'azione sociale di responsabilità che denunci la mancata supervisione e/o controllo da parte degli Assicurati su coloro che hanno provveduto a fornire, o che hanno mancato nella fornitura, dei sopra citati servizi professionali; g) le richieste di risarcimento e i danni derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta; h) le richieste di risarcimento presentate da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati nei paesi di "common law". Si precisa che la presente esclusione non opera per le Richieste di Risarcimento e conseguenti Danni indennizzabili avanzate sotto forma di azione sociale di responsabilità, per responsabilità in materia di lavoro laddove sia acquistata la specifica garanzia e per le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per richieste di risarcimento coperte ai sensi della presente polizza; i) le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza; j) le imposte e tasse, multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare, penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati e somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla richiesta di risarcimento; k) le richieste di risarcimento derivanti da inquinamento, ad eccezione delle Spese Legali e Costi di Difesa, fino al sottolimite previsto dalla lettera B) delle Condizioni Particolari, in conseguenza di un sinistro diretto ad ottenere un risarcimento o altro rimedio per inquinamento; l) le richieste di risarcimento riguardanti l'attività di Amministratore svolta dagli assicurati in fondi pensione, piani di condivisione degli utili o piani previdenziali aziendali; m) le richieste di risarcimento attinenti offerte al pubblico o a privati di titoli azionari emessi dalla società, con o senza pubblicazione di prospetto informativo; n) le richieste di risarcimento da, o per conto di, soci o azionisti della Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore alla percentuale del 50% del capitale sociale (major shareholders exclusion). La presente esclusione non si applica quando tali soci o azionisti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all'origine delle richieste di risarcimento; o) le richieste di risarcimento fondate su, provenienti da o in conseguenza di accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;

	p) le richieste di risarcimento fondate su, provenienti da o in conseguenza di deprezzamento o mancato raggiungimento di risultati di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli assicurati; q) le richieste di risarcimento avanzate per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a materia di antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui; r) le richieste di risarcimento avanzate per frode, qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale. s) le conseguenze di qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo; t) costi derivanti da prodotti difettosi; u) costi derivanti da Corporate Manslaughter; v) danni patrimoniali conseguenti ad attività illecite compiute dagli Assicurati successivamente allo scioglimento della Società, alla richiesta di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di amministrazione straordinaria o di altro procedimento di natura concorsuale proposti nei confronti della stessa. Esclusione Cyber In nessun caso la presente Assicurazione coprirà eventuali responsabilità per danni o spese direttamente o indirettamente causate, connesse, emergenti o derivanti dall'uso, come mezzo per infliggere danni, di computer, sistema informatico, programmi software, codici dannosi, virus o processi informatici o qualsiasi sistema elettronico in genere. Esclusione Frode L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per danni patrimoniali cagionati a terzi e derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fatti o circostanze che adducano o siano riferibili a reati o presunti reati di frode. Resta inteso tra le parti che le Spese Legali o Costi di Difesa si intendono prestati nei limiti e alle modalità sancite dalla Condizione Particolare D. Relativamente alla Condizione particolare P "estensione alle richieste relative alla gestione di rapporti di lavoro" e alla Condizione Speciale 02 "responsabilità derivante da rapporti di lavoro" Sono escluse le richieste di risarcimento riguardanti i rapporti di collaborazione con un volontario, messi in atto colposamente in luogo di regolare rapporto di lavoro.
Capitolo 2 Assistenza	Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza Fermo restando le condizioni e le esclusioni previste per le singole Prestazioni e/o Condizioni Speciali, valgono le seguenti esclusioni: a) tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 1. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; 2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; 3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 4. dolo, fatto illecito dell'Assicurato; 5. suicidio o tentato suicidio, commesso dall'Assicurato; 6. sinistri provocati dall'Assicurato conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 7. sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;

8. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

b) La Struttura Organizzativa non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa;

c) La Struttura Organizzativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;

d) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

e) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;

f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;

g) Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod.Civ;

h) Il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;

i) La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Per la Condizione Speciale 01) "WEB REPUTATION SUPPORT" sono altresì esclusi i seguenti casi:

a) danno reputazionale qualora il materiale pubblicato risulti conforme ai fatti o sia messo a disposizione dall'Assicurato;

b) danno reputazionale correlato all'attività professionale dell'Assicurato;

c) danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti web pornografici/pedopornografici o che perseguono scopi vietati dalla legge.

Ci sono limiti di copertura?

Capitolo 1 - Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile opera per le richieste di risarcimento avanzate nell'ambito territoriale europeo.

Assicurato vs Assicurato

A parziale deroga di quanto normato alla definizione di "Terzi", e fatto salvo quanto normato all'art. 3.3) - Diritto di rivalsa e all'art. 1.2) -Esclusioni, si precisa che gli Assicurati possono essere considerati Terzi tra loro ai sensi della presente polizza solo nell'eventualità in cui la parte reclamante possa dimostrare di non aver deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all'origine della richiesta di risarcimento da egli mossa nei confronti di un altro Assicurato. Il massimale stabilito in polizza resta per ogni effetto unico per la totalità dei sinistri (capitale, interessi e spese), che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa, fatti salvi eventuali sottolimiti.

Società vs Persona Assicurata

Si precisa che la Società può essere considerata Terza ai sensi di polizza e formulare richieste di risarcimento nei confronti di una o più Persone Assicurate. La presente garanzia può essere applicata solo nell'eventualità in cui la Società possa dimostrare che i fatti e/o gli atti all'origine della richiesta di risarcimento siano imputabili ad una o più specifiche Persone Assicurate e che siano state attivate, nei confronti delle stesse Persone Assicurate, formali azioni di responsabilità nei termini sanciti dagli articoli 2392 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità Civile

Fermo il massimale indicato in Polizza che rappresenta in ogni caso l'obbligazione massima della Società in caso di sinistro, sono previsti i seguenti sottolimiti di copertura (che non si intendono in aggiunta al Massimale ma sono parte dello stesso) e/o franchigie:
Per la Condizione Speciale 01 si intende operante una franchigia fissa a carico dell'Assicurato per ogni sinistro di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento).

Per la Condizione Speciale 02 si intende operante una franchigia fissa a carico dell'Assicurato per ogni sinistro di € 5.000,00 (eurocinquemila).

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Con riferimento al Capitolo 1 Responsabilità Civile:

- trasmettere, non appena si venuto a conoscenza e durante il Periodo di assicurazione o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo dell'Assicuratore – informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza;
- inviare la suddetta comunicazione entro 3 (tre) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Con riferimento al Capitolo 2 Assistenza

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall'Italia:

800 327605

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Nome e Cognome;
- Numero identificativo di polizza e codice fiscale;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

ASSISTENZA SINISTRI (Responsabilità Civile)

Telefono +39 02 83554147

Orari Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Mail sinistri@bene.it

Posta Ordinaria Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano

ASSISTENZA IMA ASSISTANCE

I.M.A Numero verde 800 327605 - (Dall'estero +39 02 24128391)

Orari H24

Mail controllo.operativo@imaitalia.it

Prescrizione:

Così come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile:

- il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
- i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in

	cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell'Assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento del premio, con la periodicità prevista dal presente contratto, può essere effettuato dal Contraente tramite: • assegni bancari, postali o circolari intestati all'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure alla Società; Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine; • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Intermediario, espressamente in tale qualità, oppure la Società; • denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Rimborso	In caso di recesso per sinistro l'Assicurato ha il diritto di avere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al tempo intercorrente tra la data di annullamento e la scadenza dell'ultima rata pagata, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, nel qual caso nulla è dovuto dall'Assicuratore. Il premio rimborsato sarà conteggiato al netto delle imposte governative.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno. Pertanto, ove la legge o il Contratto facciano riferimento al "periodo di Assicurazione" suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un'annualità.
Sospensione	Non è prevista la sospensione.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la facoltà di ripensamento in quanto il prodotto non è venduto a distanza.
Risoluzione	Non è prevista la possibilità di disdetta, salvo a seguito di sinistro, in quanto la copertura cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza non essendo prevista possibilità di tacito rinnovo.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è indirizzato alle Società di Capitali o agli Enti del Terzo settore che vogliano assicurare i propri Amministratori, Sindaci, Dirigenti.

Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione:	% ( ) del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	SERVIZIO RECLAMI Mail reclami@bene.it Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	Mediazione obbligatoria: l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l'Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza D&O

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Bene Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: "D&O"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile e l'Assistenza degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società.

Che cosa è assicurato?

Capitolo 1 - Responsabilità Civile

- ✓ Responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società.
- ✓ Rimborso alla Società per responsabilità degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

- ✓ Spese per indagini ed esami.
- ✓ Spese legali per inquinamento.
- ✓ Spese Legali sostenute dai Soci in Nome e per Conto della Società (Derivative Action).
- ✓ Spese Legali per Frode – Plagio – Violazione diritto d'autore.
- ✓ Estensione di copertura alle nuove società controllate.
- ✓ Estensione alle Spese di Pubblicità e per Relazioni Pubbliche.
- ✓ Estensione per Assistenza relativa all'Estradizione.
- ✓ Estensione ai Costi per Procedimenti relativi al Patrimonio o alla Libertà Personale.
- ✓ Estensione per Presenza in Udienza.
- ✓ Estensione alle Spese per Cauzioni Civili e Penali.
- ✓ Ripristino del massimale.
- ✓ Corporate Manslaughter.
- ✓ Costi di emergenza.
- ✓ Estensione alle richieste relative alla gestione di Rapporti di Lavoro.

- ✓ Responsabilità della società (opzionale).
- ✓ Responsabilità della Società derivante da rapporti di lavoro (opzionale).

Capitolo 2 - Assistenza

- ✓ Assistenza psicologica a seguito di perdita del posto di lavoro.
- ✓ Viaggio di un familiare all'estero.
- ✓ Invio collaboratore in sostituzione.
- ✓ Anticipo cauzione all'estero.
- ✓ Assistenza per protezione carte di credito aziendali, bancomat, libretti di assegni aziendali.

- ✓ Web reputation support (opzionale).

Che cosa non è assicurato?

Capitolo 1 - Responsabilità Civile

Le richieste di risarcimento:

- ✘ provenienti da azioni commesse con dolo o fraudolente.
- ✘ derivante da qualsiasi vantaggio o profitto personale.
- ✘ inviate alla Società, che traggano origine da atti illeciti attribuibili alla Società.
- ✘ derivante da Rapporti di Lavoro.
- ✘ derivanti da danni non patrimoniali.
- ✘ che derivano dall'esercizio di specifiche attività professionali, servizi o consulenze.
- ✘ presentate da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati nei paesi di "common law".
- ✘ di cui si era a conoscenza prima della data di effetto della polizza.
- ✘ le imposte e tasse, multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare, penalità in genere.
- ✘ derivanti da inquinamento.
- ✘ riguardanti l'attività di Amministratore svolta dagli assicurati in fondi pensione.
- ✘ da, o per conto di, soci o azionisti della Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore alla percentuale del 50% del capitale sociale.
- ✘ per mancato raggiungimento di risultati di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari.
- ✘ violazione di legge o regolamento, in relazione a materia di antitrust e concorrenza per l'impresa.
- ✘ avanzate per frode, qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti e marchi.
- ✘ danni patrimoniali per attività illecite.

Capitolo 2 - Assistenza

- ✘ Prestazioni dipendenti da: atti di guerra, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, occupazioni militari, invasioni, dolo, fatto illecito dell'assicurato, eventi naturali.
- ✘ Prestazioni non autorizzate.

Ci sono limiti di copertura?

- ! Per la responsabilità civile la copertura vale fino alla concorrenza del massimale indicato e degli eventuali sottolimiti previsti.
- ! Il contratto può prevedere una franchigia per la Responsabilità Civile e le singole garanzie possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento.

Per l'elenco completo vedi l'allegato.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento e per danni cagionati nell'ambito del territorio europeo.
- ✓ L'Assistenza vale nel mondo intero.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro tre giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura per la garanzia di Responsabilità Civile vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli assicurati e comunicate per iscritto alla società durante il periodo di validità della polizza (data di effetto e scadenza indicate in polizza) o il periodo di osservazione (ove applicabile) e vale per le richieste danni conseguenti ad atti illeciti commessi successivamente alla data di retroattività indicata.

La copertura per le garanzie di Assistenza inizia dalle ore 24.00 del giorno della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza.

Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la possibilità di disdetta in quanto la copertura cessa automaticamente alla scadenza indicata in polizza non essendo prevista possibilità di tacito rinnovo.

Quando e come devo pagare?

Il Premio di prima rata deve essere pagato all'atto di stipulazione della polizza mentre il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.
Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.

bene ASSICURAZIONI

D&O

Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Edizione 09/2022

Le presenti Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.

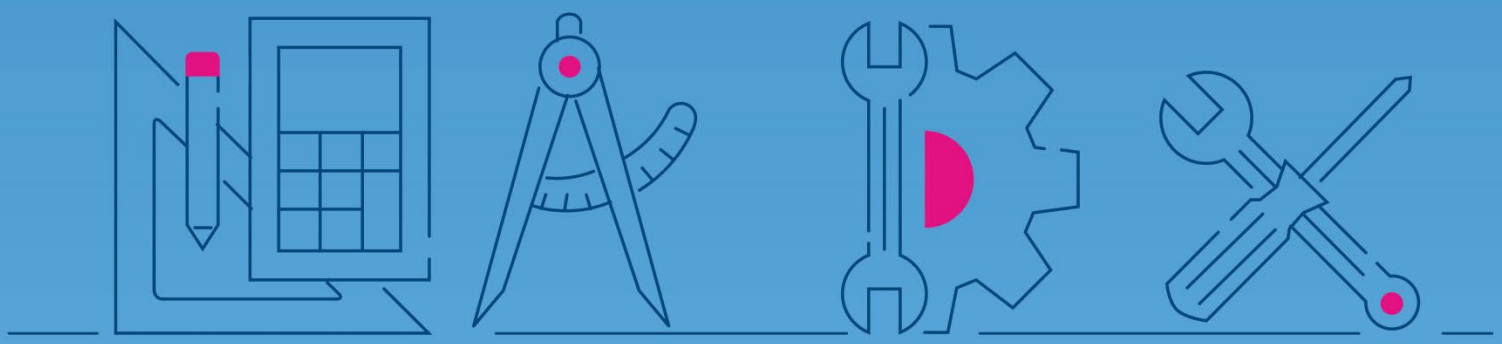

Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018

Gruppo Assicurativo Bene

PERSONA MOBILITÀ **ATTIVITÀ**

Mod. D&O_CGA_2209

INDICE DEL PRODOTTO D&O

GLOSSARIO **pag. 1 di 6**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE **pag. 1 di 18**

CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE

AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DI SOCIETÀ

- *Garanzie prestate* *pag. 6 di 18*
- *Esclusioni* *pag. 6 di 18*
- *Condizioni Particolari (sempre operanti)* *pag. 8 di 18*
- *Condizioni Speciali* *pag. 12 di 18*

CAPITOLO 2 – ASSISTENZA **pag. 14 di 18**

- *Prestazioni garantite* *pag. 14 di 18*
- *Esclusioni* *pag. 15 di 18*
- *Condizioni Speciali* *pag. 16 di 18*

CAPITOLO 3 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI **pag. 17 di 18**

- *Norme relative al Capitolo 1* *pag. 17 di 18*
- *Norme relative al Capitolo 2* *pag. 18 di 18*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI **pag. 1 di 5**

RIFERIMENTI UTILI **pag. 1 di 1**

GLOSSARIO valido per il Contratto in generale

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:

Amministratore: qualsiasi persona fisica che ricopra la carica di Amministratore o membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, ovvero, del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Gestione (in caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Controllo sulla gestione (in caso di adozione del sistema monistico).

Amministratore di fatto: qualsiasi persona fisica cui siano state formalmente fornite deleghe per operare in fondamentali settori dell'attività della Società o cui sia stata conferita una procura generale *ad negotia*, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, che comprovi l'esistenza della legittimità ad esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale e che partecipi direttamente alla conduzione della vita societaria in regime di costante assenza di un amministratore di diritto con pari ruoli e la cui conoscenza da parte dei dipendenti fosse ignota.

Assicurato: si intende
- la Persona Assicurata
- e, in aggiunta, la Società nel caso in cui vengano attivate le Condizioni Speciali 01 e 02 del presente Contratto.

Assicuratore: la Compagnia di Assicurazione che sottoscrive la presente polizza.

Assicurazione o Contratto: il contratto di Assicurazione.

Atto Illecito – Dannoso: ogni azione o omissione, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata posteriormente alla data di retroattività o durante il periodo di Assicurazione da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla società.

Autorità: ogni ente regolatore, corpo disciplinare, autorità con competenze in materia penale, ente governativo, agenzia governativa, associazioni imprenditoriali di categoria riconosciute, o altri enti cui la legge attribuisca il potere di svolgere indagini circa gli affari svolti dagli assicurati.

Circostanza: I. qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un atto illecito non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza;

II. qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento.

Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.

Contraente: la Società che stipula l'Assicurazione e che paga il premio

Corporate Manslaughter: il procedimento penale nei confronti di una Persona Assicurata per omicidio colposo, in relazione all'attività svolta per conto della Società.

Costi di difesa:

I. gli onorari, i costi e le spese (diverse dalle Spese Legali) sostenute da o per conto di un Assicurato, previo consenso scritto da parte dell'Assicuratore, dopo che è stata avanzata richiesta di risarcimento, laddove tali onorari, costi e spese siano direttamente in connessione con l'indagine, la difesa, la liquidazione o l'appello, nella misura ragionevolmente necessaria alla difesa, la resistenza, valutazione o transazione di un sinistro;

II. gli Onorari, i costi e le spese ragionevolmente sostenute per esperti ingaggiati attraverso il difensore legale per preparare una perizia, una relazione, una valutazione, una diagnosi o la confutazione di una prova in connessione con la difesa di una richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi dalla presente polizza.

Danni:

qualsiasi somma che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una richiesta di risarcimento, ivi compresi i costi di difesa, i costi per inchieste preliminari, i costi per istruttorie, le somme dovute a titolo di risarcimento danni (esclusi i danni punitivi o esemplari), le somme dovute a titolo di rimborso dei costi o in ragione di transazioni (ivi compresi i costi e le spese legali dell'attore), gli interessi maturati prima e dopo un giudizio in relazione all'obbligazione risarcitoria o riparatoria coperta. Rimangono esclusi i costi relativi alla remunerazione di qualsiasi Persona Assicurata, al tempo impiegato dalle stesse e i costi fissi o le spese generali della Società ad eccezione di quanto normato alla Condizione Particolare I) Estensione per Presenza in Udienza.

Danni non Patrimoniali:

qualsiasi pregiudizio economico derivante direttamente dal danneggiamento di cose o da lesioni a persone.

Danni Patrimoniali:

qualsiasi pregiudizio economico, non derivante direttamente dal danneggiamento di cose o da lesioni a persone, per il quale gli Assicurati siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata da un terzo nei confronti degli Assicurati.

Data di Effetto:

la data di decorrenza del contratto.

Data di Retroattività:

la data indicata nella scheda di polizza a partire dalla quale il verificarsi di un atto illecito viene ammesso alla copertura dalla presente polizza. I limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza non si intendono in alcun modo incrementati per effetto della retroattività.

Dipendente:

ogni persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente presso la Società, che lavora in forza di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che la Società ha il diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative, e che remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni;

qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture della Società, se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della Società stessa ed è remunerata dalla Società alla stregua di quanto indicato al precedente punto.

Dirigente: qualsiasi persona fisica a cui un Amministratore o la Società abbiano delegato funzioni manageriali o di supervisione.

Franchigia: la parte di danno, espressa in valore assoluto, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Indagini ed Esami: qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale avviato durante il periodo di Assicurazione da un'autorità governativa o giudiziaria, relativo all'attività dell'Assicurato e in cui l'Assicurato sia obbligato a partecipare in ragione del proprio ruolo o l'Assicurato sia identificato per iscritto come oggetto di tale indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale.

Un'Indagine o un Esame si considerano avviati nel momento in cui l'Assicurato riceva una comunicazione scritta in merito da parte dell'autorità governativa o giudiziaria competente. In tale definizione non sono inclusi indagini, interrogatori, accertamenti o altra procedura analoga che, anziché avere a oggetto principalmente la Società o un Assicurato in tale qualità, riguarda il settore in cui la Società svolge la propria attività.

Inquinamento: qualsiasi scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuga di qualunque sostanza che sia dannosa per l'ambiente. Si intendono compresi radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore, muffe tossiche, piombo e amianto.

Istituzioni Finanziarie: qualsiasi banca, camera di compensazione, istituto di credito, organismo di investimento collettivo del risparmio, società di investimento, società di consulenza finanziaria o società di gestione del risparmio altrui, fondo pensione, fondo di investimento, o mutualistico, fondo di private equity o società di venture capital, società di intermediazione mobiliare, un'assicurazione o altra società simile.

Massimale di Polizza: l'importo massimo entro il quale l'Assicuratore si impegna ad offrire la prestazione assicurativa e che rappresenta l'obbligazione massima complessiva dell'Assicuratore per la totalità dei sinistri, per capitale, interessi e spese, che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa.

Periodo di Assicurazione: il periodo immediatamente successivo alla data di effetto, durante il quale può essere denunciata per iscritto all'Assicuratore una richiesta di risarcimento rivolta all'Assicurato, e giunta a conoscenza dello stesso per la prima volta, con riferimento ad un atto, errore od omissione accaduto nel periodo intercorso tra la data di retroattività e la data di cessazione della polizza.

Persona Assicurata: i soggetti che durante il periodo di Assicurazione esercitano o eserciteranno le funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società. La qualifica di Assicurato è estesa anche ai soggetti che hanno esercitato tali funzioni posteriormente alla data di retroattività. Sono inoltre da considerarsi assicurati ai sensi di polizza:

- I componenti dell'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001);
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni);
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679);
- Il dipendente responsabile della redazione dei documenti contabili (L. 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni);

- I dipendenti per l'estensione ai sinistri in materia di lavoro o qualora riconosciuti responsabili quali Amministratori di fatto o qualora convenuti in solido con un Amministratore, un Sindaco o un Dirigente;
- Gli Amministratori di Società Partecipate, per tali intendendosi, qualunque persona fisica che, alla data di effetto della presente polizza, su espressa designazione della Contraente, ricopra la carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Partecipata, limitatamente alle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di Assicurazione e relative alle funzioni svolte successivamente alla data di conferimento dell'incarico da parte della Contraente;
- un amministratore di fatto;
- Il coniuge o il convivente more uxorio (ivi compresa ogni unione civile) di un Amministratore, un Sindaco o un Dirigente;
- Il tutore, gli eredi, i rappresentanti legali, curatori di un Amministratore, un Sindaco o un Dirigente, deceduto, incapace o insolvente.

Si intendono espressamente esclusi i revisori contabili esterni e gli organi incaricati della gestione in caso di avvio di procedura legata all'insolvenza di una società.

Polizza o simplo di polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore a titolo di corrispettivo dell'assicurazione.

Procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale: ogni procedimento iniziato contro una Persona Assicurata da un'autorità pubblica volto a determinare:

- la confisca, l'espropriazione, la sospensione o il blocco dei diritti di proprietà di beni mobili o immobili di una persona assicurata;
- un diritto di prelazione o di pignoramento sui beni mobili o immobili della persona assicurata;
- un divieto temporaneo o permanente per la persona assicurata di detenere una carica o svolgere una funzione di amministratore o dirigente;
- una restrizione della libertà di tale persona assicurata che imponga uno specifico domicilio o la detenzione;
- l'espulsione di una persona assicurata in seguito alla revoca, per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato, di un titolo adeguato, in corso di validità, e legittimo ai fini della permanenza quale immigrato.

Richiesta di Risarcimento: si intende:

- qualsiasi richiesta scritta proveniente da terzi e diretta all'Assicurato per i Danni Patrimoniali subiti a seguito di uno specifico atto illecito, errore od omissione imputabile all'Assicurato stesso;
- un procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo o arbitrale, ivi compresa una domanda riconvenzionale che abbia ad oggetto un risarcimento o la pronuncia di qualsivoglia altro rimedio riparatorio da parte del giudice, a seguito di uno specifico atto illecito, errore od omissione imputabile all'Assicurato;

- un procedimento penale relativo ad uno specifico atto, errore o omissione imputabile all'Assicurato;
- un procedimento di estradizione, limitatamente all'estensione di copertura di cui alla lettera G) delle Condizioni Particolari;
- un procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale, limitatamente all'estensione di copertura di cui alla lettera H) delle Condizioni Particolari.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicuratore per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sindaco: qualsiasi persona fisica che ricopra questa carica o sia un membro del Consiglio di Sorveglianza o faccia parte del Comitato Per Il Controllo Sulla Gestione della Contraente.

Sinistro: La notifica di una Richiesta di Risarcimento avanzata contro un Assicurato in conseguenza di uno specifico atto illecito, errore od omissione imputabile all'Assicurato.

Società: la Contraente o una qualsiasi Società Controllata dalla stessa, limitatamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente ha o aveva lo status di Società Controllata

Società Controllata: qualsiasi entità controllata dalla Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e che non siano:

- istituzioni finanziarie;
- Società che alla data di acquisizione hanno patrimonio netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale;
- Società operanti nei settori: aerospaziale, dell'energia nucleare, della difesa, del tabacco e del carbone;
- Società i cui titoli azionari sono quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- Società costituite o aventi sede legale negli Stati Uniti e/o in Canada.

Società Partecipata: qualsiasi entità di cui la Contraente detenga, direttamente o indirettamente, quote o azioni, con esclusione delle Società Controllate e che non siano:

- istituzioni finanziarie;
- Società che alla data di acquisizione hanno patrimonio netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale;
- Società operanti nei settori: aerospaziale, dell'energia nucleare, della difesa, del tabacco e del carbone;
- Società i cui titoli azionari sono quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- Società costituite o aventi sede legale negli Stati Uniti e/o in Canada.

Spese Legali: eventuali costi, spese, compensi per esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela dell'Assicurato nelle opportune sedi.

Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato.

Titolo: ogni titolo che rappresenta un debito della o una partecipazione nel capitale di una società.

Volontario: persona iscritta nel registro dei volontari del Contraente (qualora rivesta la figura di Ente del Terzo Settore come disciplinato all'art. 4 del Codice del Terzo Settore) che, per sua libera scelta svolge la propria attività in relazione alle finalità del Contraente, in modalità gratuita e senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, così come previsto e disciplinato all'art. 17 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/17 e successive modifiche).

GLOSSARIO valido per la sola Garanzia Assistenza

Abitazione: il domicilio abituale dell'Assicurato.

Assicurato: le Persone Assicurate residenti in Italia, così come definite nel Glossario valido per il contratto in generale.

Estensione territoriale: Mondo intero.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benestare dell'Assicuratore) è operante anche quanto previsto all'Art. 3).

Art. 3) Pagamento del Premio

Il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all'atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell'annualità.

Art. 4) Durata e Proroga dell'Assicurazione

L'assicurazione ha durata di 1 (uno) anno e non è soggetta a tacito rinnovo; pertanto, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1899 C.C. la presente polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.

Art. 5) Aggravamento del Rischio

L'Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l'aggravamento del Rischio stesso. **Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

Art. 6) Diminuzione del Rischio

L'Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare all'Assicuratore qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, l'Assicuratore è tenuto a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

Art. 7) Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi

dell'art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e l'Assicuratore hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, l'Assicuratore rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto, salvo il caso in cui il recesso sia provocato da frode o reticenza dolosa, in qual caso nulla è dovuto dall'Assicuratore. **Nel caso di recesso da parte della Contraente nulla è dovuto dall'Assicuratore nel caso in cui siano stati notificati sinistri o circostanze che possono originare un sinistro su questa polizza.** L'eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 8) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell'Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dall'Assicuratore.

Art. 9) Foro Competente

Il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l'effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 10) Fusioni e Acquisizioni

Qualora, durante il periodo di Assicurazione, un'altra persona o un'altra società dovessero acquisire il controllo (così come definito dell'art. 2359 del Codice Civile) della Contraente, ovvero la stessa si fonda con un'altra società, la presente polizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le richieste di risarcimento dovute a fatti antecedenti la data di fusione o acquisizione.
Su richiesta della Contraente, la presente copertura assicurativa potrà essere adeguata, a condizioni da concordare con l'Assicuratore in base alle informazioni che la Contraente dovrà tempestivamente fornire.

Art. 11) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.

Art. 13) Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare **per iscritto** all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso all'Assicuratore, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).
Le richieste di risarcimento rientranti sia nelle garanzie della presente polizza che nelle garanzie di polizze precedentemente stipulate con altri assicuratori saranno liquidate solo per l'eventuale eccedenza ai massimali prestati dalle polizze precedentemente stipulate e fino alla concorrenza dei massimali garantiti dalla presente polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE relative alla Garanzia Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società

Art. 1) Validità della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, conseguenti ad atti illeciti posti in essere non anteriormente alla data di retroattività stabilita in polizza o durante il periodo di osservazione, e da questi denunciate all'Assicuratore nel periodo di assicurazione o nel periodo di osservazione (ove applicabile e vigente) e purché tali atti, richieste o circostanze non siano note all'Assicurato stesso prima della stipulazione della polizza.

La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Art. 2) Periodo di Osservazione

Se l'Assicuratore dovesse rifiutare di rinnovare, o se la Contraente decidesse di non rinnovare la presente polizza, la Contraente avrà il diritto, per un periodo pari ai 60 (sessanta) giorni seguenti la data di tale mancato rinnovo, di presentare richieste di risarcimento relative ad atti commessi prima dell'inizio del Periodo di Osservazione e coperti dalla presente polizza, in assenza di eventuali sinistri o circostanze di sinistro conosciute dall'Assicurato e/o denunciate all'Assicuratore.

Il massimo risarcimento, per uno o più sinistri denunciati durante il periodo di Assicurazione o durante il periodo di osservazione, non potrà comunque ed in ogni caso superare il massimale indicato in scheda di polizza.

Questa clausola e i diritti ad essa afferenti non saranno validi in presenza di un'altra Assicurazione stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati che copra lo stesso rischio. Allo stesso modo, questa clausola e i diritti ad essa afferenti non saranno validi qualora, durante il periodo di Assicurazione, un'altra persona o un'altra società dovessero acquisire il controllo (come definito dell'art. 2359 del Codice Civile) della Contraente, ovvero qualora la stessa Contraente effettui operazioni di fusione con un'altra società.

In alternativa, in caso di mancato rinnovo del contratto, la Contraente potrà estendere la copertura prevista nella presente polizza alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta durante un determinato Periodo di Osservazione dopo la data di scadenza della polizza, purché relative ad Atti illeciti commessi prima del Periodo di Osservazione e comunque coperti dalla polizza in scadenza.

Per esercitare tale diritto, la Contraente dovrà dare comunicazione scritta all'Assicuratore dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola entro la data di scadenza della polizza.

La presente estensione non sarà applicabile:

- nel caso in cui la presente polizza sia risolta dall'Assicuratore per il mancato pagamento del premio;
- qualora ci sia stata una modifica del soggetto di controllo della Contraente, come disciplinato dall'art. 2359 del Codice Civile;
- al verificarsi di una causa di scioglimento della società amministrata od alla richiesta di ammissione della stessa ad una procedura concorsuale;
- nel caso in cui la Contraente abbia stipulato un'altra polizza a copertura del rischio oggetto del presente contratto;
- in presenza di eventuali sinistri o circostanze di sinistro conosciute dall'Assicurato e/o denunciate all'Assicuratore.

Il Massimale ed i sottolimiti disponibili durante il Periodo di Osservazione saranno quelli non ancora utilizzati alla data di scadenza dell'annualità di polizza immediatamente anteriore.

Il costo dell'estensione in relazione alla durata del Periodo di Osservazione è così stabilito:

Periodo di Osservazione - Costo (in % dell'ultimo premio annuo pagato)

- 1 (uno) anno 25% (venticinquepercento)
- 2 (due) anni 50% (cinquantapercento)
- 3 (tre) anni 75% (settantaciquepercento)
- 4 (quattro) anni 100% (centopercento)
- 5 (cinque) anni 125% (centoventicinquepercento)

Art. 3) Massimale assicurato

Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale stabilito in polizza, che rappresenta il massimo esborso dell'Assicuratore per ciascun sinistro, per ciascun periodo assicurativo annuo e relativo a tutte le garanzie di cui al Capitolo 1 della presente polizza, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Art. 4) Garanzia a favore dei Coniugi

La presente polizza opererà a favore del coniuge, come definito all'interno della definizione di Persona Assicurata, unicamente per le richieste di risarcimento conseguenti ad un atto illecito commesso da una Persona Assicurata e che sia attinente ai beni in comunione dei coniugi.

Art. 5) Garanzia a Favore degli Eredi

La presente polizza opererà a favore degli eredi, come definiti all'interno della definizione di Persona Assicurata, unicamente per le richieste di risarcimento presentate nei loro confronti e derivanti da atti illeciti commessi dalle Persone Assicurate nell'esercizio delle loro funzioni purché tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e durante il Periodo di Assicurazione e comunque notificate all'Assicuratore entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data di cessazione della presente polizza.

La presente garanzia non si applica in presenza di rinnovo della presente assicurazione o in caso di sostituzione con una nuova polizza stipulata per il medesimo rischio. **La Contraente dovrà obbligatoriamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di mancato rinnovo della presente polizza, richiedere all'Assicuratore, l'applicazione della presente garanzia.**

Art. 6) Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento e per danni cagionati nell'ambito del territorio europeo.

Art. 7) Garanzia Postuma (Run Off) per i Soggetti Ritirati

La garanzia è da intendersi operante anche per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti dall'incarico, per quanto attiene le richieste di risarcimento successive alla cessazione dello stesso, purché tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e durante il Periodo di Assicurazione e comunque notificate all'Assicuratore entro e non oltre 5 (cinque) anni dalla data di cessazione della presente polizza.

La presente garanzia non si applica in presenza di rinnovo della presente assicurazione o in caso di sostituzione con una nuova polizza stipulata per il medesimo rischio. **La Contraente dovrà obbligatoriamente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di mancato rinnovo della presente polizza, richiedere all'Assicuratore, l'applicazione della presente garanzia.**

Art. 8) Società Partecipate

La qualifica di Assicurato è estesa a qualsiasi Persona Fisica che, alla data di effetto della presente polizza, su espressa designazione della Contraente, ricopra la carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Partecipata, per quanto attiene le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il periodo di Assicurazione e relative alle funzioni svolte dopo la data di conferimento dell'incarico da parte della Contraente.

La presente estensione di garanzia opera alle seguenti condizioni:

- ciascun risarcimento verrà applicato in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo predisposte a vantaggio degli Assicurati dalle società partecipate o per loro conto;
- in caso di cessazione di un Assicurato dalla carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Partecipata, la presente estensione opererà solo in relazione all'attività svolta prima della data di cessazione;
- ciascun risarcimento riguarderà la sola quota di danni patrimoniali attribuibile all'Assicurato, escludendo ogni responsabilità derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 9) Richieste di risarcimento collegate

Se una richiesta di risarcimento è denunciata all'Assicuratore secondo i termini e le condizioni di polizza, **qualsiasi richiesta di risarcimento** che richiami, sia avanzata sulla base di, sia derivante da, fondata su, o attribuibile ai fatti, atti, errori od omissioni allegati nella precedente richiesta di risarcimento, **sarà considerata rivolta all'Assicurato per la prima volta al tempo in cui è stata rivolta la prima richiesta di risarcimento, e denunciata all'Assicuratore al tempo in cui la denuncia è stata fatta la prima volta.**

Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da, fondata su o attribuibile a:

- una richiesta di risarcimento o una serie di richieste di risarcimento derivanti da, fondata su o attribuibili ad atti, errori o omissioni continui, ripetuti o collegati, e
- commessi o meno da più di un assicurato e
- sia se diretti a, sia se concernenti una o più persone o enti,

sarà considerata una singola richiesta di risarcimento per i fini di questa polizza.

Art. 10) Clausola Sanzioni

L'Assicuratore non sarà tenuto a fornire copertura e non sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe la Compagnia Assicurativa, o i suoi Riassicuratori, a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI DI SOCIETA'

Art. 1.1) Garanzie prestate

L'Assicuratore si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di quanto previsto alle garanzie A e B che seguono, ferma l'applicazione di tutte le Norme che regolano l'Assicurazione e previo il pagamento del premio indicato in scheda di polizza:

A – Responsabilità delle Persone Assicurate

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni le Persone Assicurate, nei limiti del massimale di polizza, di quanto queste siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per i danni cagionati a terzi, a seguito di richieste di risarcimento avanzate per la prima volta alle Persone Assicurate e notificate all'Assicuratore durante il periodo di Assicurazione (o durante il periodo di osservazione, se previsto) e che traggano origine da atti illeciti commessi dalle Persone Assicurate durante il periodo di Assicurazione o posteriormente alla data di retroattività, ad **esclusione delle richieste di risarcimento o delle circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza.**

B – Rimborso alla Società

L'Assicuratore si obbliga a rimborsare la Società di quanto questa sia legalmente obbligata o autorizzata a pagare per conto delle Persone Assicurate a seguito di disposizioni di legge, di quanto stabilito da eventuali contratti collettivi di lavoro o per preventivo accordo intervenuto tra la Società e le Persone Assicurate stesse, al fine di tenerle indenni dal danno derivante da una richiesta di risarcimento, avanzata per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate notificata all'Assicuratore durante il periodo di Assicurazione (o durante il periodo di osservazione, se previsto) e che tragga origine da atti illeciti commessi dalle Persone Assicurate durante il periodo di Assicurazione o posteriormente alla data di retroattività. Sono escluse le **richieste di risarcimento o le circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza.**

Art. 1.2) Esclusioni

Sono escluse dall'Assicurazione:

a) **le richieste di risarcimento provenienti da azioni commesse con dolo o fraudolente che l'Assicurato abbia posto in essere e siano state accertate come tali con provvedimento definitivo in sede giudiziale o a seguito di ammissione da parte dell'Assicurato stesso. La presente esclusione opera unicamente nei confronti del solo Assicurato a cui la condotta sarà ascrivibile e non sarà invece attribuita a qualsiasi altro Assicurato;**
b) **le richieste di risarcimento derivanti dall'ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l'Assicurato non abbia legalmente diritto. La presente esclusione opera unicamente nei confronti del solo Assicurato a cui la condotta sarà ascrivibile e non sarà invece attribuita a qualsiasi altro Assicurato;**
c) **le richieste di risarcimento inviate direttamente alla Società, che traggano origine da atti illeciti attribuibili alla Società o alle Persone Assicurate. La presente esclusione non si applica nel caso in cui venga attivata la Condizione Speciale 01) RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ della presente polizza;**
d) **le richieste di risarcimento inviate direttamente alla Società, che traggano origine da atti illeciti attribuibili alla Società o alle Persone Assicurate per responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro. La presente esclusione non si applica nel caso in cui venga attivata la Condizione Speciale 02) RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA RAPPORTI DI LAVORO della presente polizza;**
e) **le richieste di risarcimento derivanti da danni non patrimoniali a cose, da perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi compresa la sua perdita d'uso, nonché ogni danno non patrimoniale a persona quali, a titolo**

esemplificativo e non limitativo, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale e infermità;

f) le richieste di risarcimento che derivano dall'esercizio di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi. La presente esclusione non si applica alle richieste di risarcimento avanzate da un socio o un'azionista della Contraente attraverso un'azione sociale di responsabilità che denunci la mancata supervisione e/o controllo da parte degli Assicurati su coloro che hanno provveduto a fornire, o che hanno mancato nella fornitura, dei sopra citati servizi professionali;

g) le richieste di risarcimento e i danni derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta;

h) le richieste di risarcimento presentate da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati nei paesi di "*common law*". Si precisa che la presente esclusione non opera per le Richieste di Risarcimento e conseguenti Danni indennizzabili avanzate sotto forma di azione sociale di responsabilità, per responsabilità in materia di lavoro laddove sia acquistata la specifica garanzia e per le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per richieste di risarcimento coperte ai sensi della presente polizza;

i) le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza

j) le imposte e tasse, multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare, penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati e somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla richiesta di risarcimento;

k) le richieste di risarcimento derivanti da inquinamento, ad eccezione delle Spese Legali e Costi di Difesa, fino al sottolimite previsto dalla lettera B) delle Condizioni Particolari, in conseguenza di un sinistro diretto ad ottenere un risarcimento o altro rimedio per inquinamento;

l) le richieste di risarcimento riguardanti l'attività di Amministratore svolta dagli assicurati in fondi pensione, piani di condivisione degli utili o piani previdenziali aziendali;

m) le richieste di risarcimento attinenti offerte al pubblico o a privati di titoli azionari emessi dalla società, con o senza pubblicazione di prospetto informativo;

n) le richieste di risarcimento da, o per conto di, soci o azionisti della Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore alla percentuale del 50% (cinquantapercento) del capitale sociale (major shareholders exclusion). La presente esclusione non si applica quando tali soci o azionisti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all'origine delle richieste di risarcimento;

o) le richieste di risarcimento fondate su, provenienti da o in conseguenza di accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;

p) le richieste di risarcimento fondate su, provenienti da o in conseguenza di deprezzamento o mancato raggiungimento di risultati di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli assicurati;

q) le richieste di risarcimento avanzate per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a materia di antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui;

r) le richieste di risarcimento avanzate per frode, qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale;

s) le conseguenze di qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo;

t) costi derivanti da prodotti difettosi;

u) costi derivanti da Corporate Manslaughter;

v) danni patrimoniali conseguenti ad attività illecite compiute dagli Assicurati successivamente allo scioglimento della Società, alla richiesta di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di amministrazione

straordinaria o di altro procedimento di natura concorsuale proposti nei confronti della stessa.

Art. 1.3) Esclusione Cyber

In nessun caso la presente Assicurazione coprirà eventuali responsabilità per danni o spese direttamente o indirettamente causate, connesse, emergenti o derivanti dall'uso, come mezzo per infliggere danni, di computer, sistema informatico, programmi software, codici dannosi, virus o processi informatici o qualsiasi sistema elettronico in genere.

Art. 1.4) Esclusione Frode

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per danni patrimoniali cagionati a terzi e derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fatti o circostanze che adducano o siano riferibili a reati o presunti reati di frode. Resta inteso tra le parti che le Spese Legali o Costi di Difesa si intendono prestati nei limiti e alle modalità sancite dalla Condizione Particolare D.

Art. 1.5) Assicurato vs Assicurato

A parziale deroga di quanto normato alla definizione di "Terzi", e fatto salvo quanto normato all'art. 3.3) - Diritto di rivalsa e all'art. 1.2) -Esclusioni, si precisa che gli Assicurati possono essere considerati Terzi tra loro ai sensi della presente polizza solo nell'eventualità in cui la parte reclamante possa dimostrare di non aver deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all'origine della richiesta di risarcimento da egli mossa nei confronti di un altro Assicurato. Il massimale stabilito in polizza resta per ogni effetto unico per la totalità dei sinistri (capitale, interessi e spese), che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa, fatti salvi eventuali sottolimiti.

Art. 1.6) Società vs Persona Assicurata

Si precisa che la Società può essere considerata Terza ai sensi di polizza e formulare richieste di risarcimento nei confronti di una o più Persone Assicurate. La presente garanzia può essere applicata solo nell'eventualità in cui la Società possa dimostrare che i fatti e/o gli atti all'origine della richiesta di risarcimento siano imputabili ad una o più specifiche Persone Assicurate e che siano state attivate, nei confronti delle stesse Persone Assicurate, formali azioni di responsabilità nei termini sanciti dagli articoli 2392 e seguenti del Codice Civile.

Ai fini della presente garanzia si intendono sempre valide ed operanti tutte le esclusioni di cui all'art.1.2. Il massimale stabilito in polizza resta per ogni effetto unico per la totalità dei sinistri (capitale, interessi e spese), che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa, fatti salvi eventuali sottolimiti.

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

Le seguenti estensioni si intendono applicabili a tutte le coperture assicurative attivate e per le quali sia stato pagato il relativo premio.

A) Spese per Indagini ed Esami

La presente polizza copre anche le eventuali spese ragionevoli e necessarie derivanti da Indagini ed Esami **con un sottolimite pari ad € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo.**

Ai sensi della presente estensione di garanzia si precisa che si intendono escluse le spese corrispondenti alla remunerazione di qualsiasi Persona Assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse e/o i costi fissi o generali della Società.

B) Spese Legali per Inquinamento

La copertura è estesa alle Spese Legali e ai Costi di Difesa sostenuti dagli Assicurati a fronte di una richiesta di risarcimento per responsabilità in caso di inquinamento. **La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite di € 300.000,00 (eurotrecentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. In caso di attivazione della Condizione Speciale 01) RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ, si precisa che il sottolimite applicato per la presente garanzia si intende ridotto ad € 100.000,00 (eurocentomila). Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.**

Si precisa che in nessun caso saranno indennizzabili costi relativi ad operazioni di bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli inquinanti.

C) Spese Legali sostenute dai Soci in Nome e per Conto della Società (Derivative Action)

In caso di accoglimento da parte del Giudice delle azioni di responsabilità proposte da azionisti o soci (ex artt. 2393 e 2476 del Codice Civile), l'Assicuratore si impegna con la presente polizza a rimborsare all'Assicurato i costi che questi debba sostenere per rimborsare le spese legali sostenute dagli attori per l'accertamento dei fatti.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

D) Spese Legali per Frode – Plagio – Violazione diritto d'autore

A parziale deroga di quanto indicato alla lettera r) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle Spese Legali e ai Costi di Difesa ragionevolmente sostenuti da un Assicurato in relazione ad un'accusa di frode, plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.

La presente copertura non opererà laddove l'Assicurato sia riconosciuto colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento delle suddette spese, queste dovranno essere interamente rimborsate dall'Assicurato all'Assicuratore.

Rimangono esclusi i danni patrimoniali cagionati a terzi.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

E) Nuove Società Controllate

La definizione di società controllata è automaticamente estesa alle nuove società controllate costituite o acquisite dalla Contraente durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che il totale attivo delle nuove società controllate non superi il 30% (trentapercento) del totale attivo consolidato della Contraente.

La presente garanzia opera limitatamente alle richieste di risarcimento per atti posti in essere successivamente alla data di costituzione o acquisizione delle nuove società controllate.

Rimangono comunque escluse dal novero delle società controllate:

- istituzioni finanziarie;
- Società che alla data di acquisizione hanno patrimonio netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale;

- Società operanti nei settori: aerospaziale, dell'energia nucleare, della difesa, del tabacco e del carbone;
- Società i cui titoli azionari sono quotati in qualsiasi mercato finanziario;
- Società costituite o aventi sede legale negli Stati Uniti e/o in Canada.

F) Estensione alle Spese di Pubblicità e per Relazioni Pubbliche

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese di pubblicità sostenute e concordate con l'Assicuratore per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso di una richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza sia resa pubblica con qualunque mezzo. Sono altresì compresi nell'ambito della presente garanzia gli onorari, i costi e le spese sostenute per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare i loro servizi in connessione ad una richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

G) Estensione per Assistenza relativa all'Estradizione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese per gli onorari e i costi ragionevolmente sostenuti per legali, consulenti tributari e consulenti di pubbliche relazioni incaricati dall'Assicurato, previa approvazione dell'Assicuratore, in relazione a procedure di estradizione iniziate contro l'Assicurato.

La presente estensione non opererà ove l'estradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui l'Assicurato sia riconosciuto colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dall'Assicurato all'Assicuratore.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

H) Estensione ai Costi per Procedimenti relativi al Patrimonio o alla Libertà Personale

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dagli onorari, costi e spese ragionevolmente sostenute da un Assicurato in relazione a qualsiasi Procedimento Relativo al Patrimonio o alla Libertà Personale.

La presente copertura non opererà ove il procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale sia la conseguenza di un illecito penale di cui l'assicurato sia riconosciuto colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi, questi dovranno essere interamente rimborsati dall'Assicurato all'Assicuratore.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

I) Estensione per Presenza in Udienza

L'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato gli indennizzi giornalieri sotto riportati per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una corte da parte di tale Assicurato in connessione con ogni richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza, **fino all'ammontare complessivo di € 50.000,00 (eurocinquantamila):**

- per ogni Amministratore o dirigente, Amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione: € 300,00 (eurotrecento) giornalieri;
- per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto: € 150,00 (eurocentocinquanta) giornalieri.

L) Estensione alle Spese per Cauzioni Civili e Penali

L'Assicuratore si impegna a rifondere all'Assicurato le spese per cauzioni civili e penali direttamente sostenute in relazione ad una richiesta di risarcimento afferente a quanto assicurato nell'ambito della Garanzia A della presente polizza.

Per "spese per cauzioni civili e penali" si intende l'ammontare del premio (ma non la garanzia collaterale) ragionevolmente pagato per un'obbligazione o un altro strumento finanziario inteso a garantire, **per un periodo massimo di 12 mesi**, il pagamento di un determinato importo richiesto da un tribunale nell'ambito di una richiesta di risarcimento ammissibile ai sensi della presente polizza.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite di € 50.000,00 (eurocinquantamila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

M) Ripristino del massimale

Laddove il massimale espresso nel frontespizio di Polizza sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti, l'assicuratore accorderà, previa emissione di relativa appendice al presente contratto, il ripristino del Massimale, indennizzando ciascun amministratore per qualsiasi danno che non sia indennizzato dalla Società **con un limite ulteriore pari al 10% (diecipercento) del Massimale con il limite massimo di € 1.000.000,00 (eurounmilione) per Sinistro e Anno Assicurativo.**

Verrà garantito un unico ripristino del Massimale.

Resta inteso tra la parti che la presente estensione di garanzia si intende operante solo ed esclusivamente nell'ambito della Garanzia A della presente polizza

N) Corporate Manslaughter

A parziale deroga di quanto indicato alla lettera u) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore rimborserà alla Persona Assicurata i Costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un sottolimite pari ad € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e per periodo di Assicurazione annuo. Tali spese si intendono incluse e non in aggiunta al Massimale di Polizza.

O) Costi di emergenza

L'assicuratore coprirà anche le Spese Legali e i Costi di Difesa riguardanti una richiesta di risarcimento, relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, **con un limite massimo di € 50.000,00 (eurocinquantamila) per sinistro e anno assicurativo.**

P) Estensione alle richieste relative alla gestione di Rapporti di Lavoro

La presente polizza opera anche per le Richieste di Risarcimento direttamente presentate nei confronti delle Persone Assicurate e avanzate da un dipendente o ex-dipendente o da un'autorità o ente competente in materia lavorativa, basate o che siano conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, diffamazione,

mobbing, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione, violazione della privacy o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione, commessi o che si ritiene siano stati commessi colposamente dalla Persona Assicurata.

Si intendono escluse le contestazioni relative a:

- gratifiche, e fringe benefits;
- pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i dipendenti o fondo pensione;
- stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una società;
- incentivo o remunerazione differita;
- risarcimenti connessi a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- modifiche, costruzioni o adeguamenti di immobili ai fini di maggiore accessibilità per i dipendenti;
- qualsiasi seminario, corso, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura.

L'Assicuratore si obbliga a tenere altresì indenne la Persona Assicurata da richieste di risarcimento avanzate da un volontario o da un'Autorità/Ente competente in materia, basate o che siano conseguenza di:

- allontanamento dalle attività o esclusione dall'ente per motivi illegittimi;
- atto discriminatorio afferente qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata;
- molestia, anche di natura sessuale, nell'ambito delle attività di volontariato;
- una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali;
- violazione dei diritti civili o diritti umani di un volontario.

Restano escluse le richieste di risarcimento riguardanti rapporti di collaborazione con un volontario, messi in atto colposamente in luogo di regolare rapporto di lavoro.

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

Le seguenti sezioni si intendono valide solo se espressamente richiamate nel testo di Polizza e corrisposto il relativo Premio:

01) RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società di quanto questa sia tenuta a pagare per danni cagionati a terzi, a seguito di richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società e notificate all'Assicuratore durante il periodo di Assicurazione (o durante il periodo di osservazione, se previsto) e che traggano origine da atti illeciti attribuiti alla Società o alla Persone Assicurate commessi durante il periodo di Assicurazione o posteriormente alla data di retroattività. Sono **escluse le richieste di risarcimento o le circostanze di cui l'Assicurato fosse già a conoscenza prima della data di effetto della presente polizza.**

Si intende esclusa ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

Ai sensi della presente Condizione Speciale e ferme tutte le esclusioni di polizza, si intendono incluse in copertura le seguenti estensioni:

Inadempimento contrattuale

A parziale deroga di quanto indicato alla lettera g) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore si impegna a tenere indenne la società dai Costi di Difesa e le Spese Legali che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale) **fino ad un limite massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e anno assicurativo, nell'ambito del Massimale prestato in polizza.**

Infedeltà o frode di un dipendente
A parziale deroga di quanto indicato alla lettera r) dell'art. 1.2) Esclusioni, l'Assicuratore indennizzerà a ciascuna Società i Costi di Difesa e le Spese Legali che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale Società da un ente terzo che abbia subito una qualsiasi perdita patrimoniale che derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale Società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo. **Per la presente estensione di garanzia si intende operante un sottolimite di € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e anno assicurativo, nell'ambito del Massimale prestato in polizza.**

Furto di identità
Nel caso in cui un soggetto diverso da una Persona Assicurata stipuli in modo fraudolento un accordo con un ente terzo fingendosi un Assicurato, l'Assicuratore si impegna a pagare gli onorari, i costi e le spese ragionevolmente sostenute dallo stesso Assicurato per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro l'Assicurato. **Per la presente estensione di garanzia si intende operante un sottolimite di € 100.000,00 (eurocentomila) per sinistro e anno assicurativo, nell'ambito del Massimale prestato in polizza.**

Per la presente Condizione Speciale si intende operante una franchigia fissa a carico dell'Assicurato per ogni sinistro di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento).

02) RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA RAPPORTI DI LAVORO

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società di quanto questa sia tenuta a pagare per danni cagionati a terzi, a seguito di richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società da parte di un dipendente o ex-dipendente o da un'autorità o ente competente in materia lavorativa, basate o che siano conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, diffamazione, mobbing, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione, violazione della privacy o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione, attribuiti o che si ritiene siano attribuibili colposamente alla Società o alle Persone Assicurate.

Si intendono escluse le contestazioni relative a:

- gratifiche, e fringe benefits;
- pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i dipendenti o fondo pensione;
- stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una società;
- incentivo o remunerazione differita;
- risarcimenti connessi a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- modifiche, costruzioni o adeguamenti di immobili ai fini di maggiore accessibilità per i dipendenti;
- qualsiasi seminario, corso, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società da richieste di risarcimento avanzate da un volontario o da un'Autorità/Ente competente in tale materia, basate o che siano conseguenza di:

- allontanamento dalle attività o esclusione dall'ente per motivi illegittimi;
- atto discriminatorio afferente qualunque caratteristica di razza, colore, religione, età, sesso, nazionalità, handicap o invalidità, gravidanza o qualunque altra condizione personale giuridicamente tutelata;
- molestia, anche di natura sessuale, nell'ambito delle attività di volontariato;
- una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali;
- violazione dei diritti civili o diritti umani di un volontario.

Restano escluse le richieste di risarcimento riguardanti rapporti di collaborazione con un volontario, messi in atto colposamente in luogo di regolare rapporto di lavoro.

Per la presente Condizione Speciale si intende operante una franchigia fissa a carico dell'Assicurato per ogni sinistro di € 5.000,00 (eurocinquemila).

La presente Condizione Speciale si intende richiamabile solo se la Condizione Speciale 01 – Responsabilità della Società risulta attivata.

CAPITOLO 2 - ASSISTENZA

Art. 2.1) Prestazioni garantite

A) Assistenza psicologica a seguito di Perdita del posto di lavoro

In caso di Perdita del posto di lavoro per licenziamento per giusta causa o in caso di azione sociale di responsabilità verso l'Assicurato da parte di un soggetto terzo, la Struttura Organizzativa fornirà:

- tre consulenze telefoniche (di massimo 1 (uno) ora e tramite il proprio network) tenendo a carico i relativi costi per anno assicurativo.
- l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.

Sono esclusi i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e il professionista incaricato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione (lettera di licenziamento o richiesta di danno formalizzato dal terzo).

B) Viaggio di un familiare all'estero

Qualora l'Assicurato si trovi in trasferta all'estero e debba presenziare a un procedimento penale intentato dall'autorità estera nei suoi confronti, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per un suo Familiare, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 (euromille) IVA inclusa per anno assicurativo.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

C) Invio collaboratore in sostituzione

Qualora l'Assicurato si trovi in trasferta all'estero e debba presenziare a un procedimento penale intentato dall'autorità estera nei suoi confronti, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un incaricato indicato dal Contraente un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 (euromille) IVA inclusa per anno assicurativo, per sostituire l'Assicurato nello svolgimento delle sue attività.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

D) Anticipo cauzione all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato fosse nella condizione di dover fornire una cauzione a seguito di violazione non intenzionale delle leggi del Paese in cui si trova per Trasferta Professionale all'Estero, la Struttura Organizzativa anticiperà i fondi fino a un massimo di € 2.500,00

(euroduemilacinquecento) IVA inclusa per anno assicurativo, dietro adeguate garanzie bancarie rilasciate dalla Società Contraente (assegno bancario emesso dalla stessa Contraente).

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

E) Assistenza per protezione carte di credito aziendali, bancomat, libretti di assegni aziendali

A seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni aziendali, la Struttura Organizzativa, su autorizzazione scritta dell'Assicurato, provvederà immediatamente ad avviare con gli istituti emittenti competenti la procedura di blocco di questi.

L'Assicurato è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie (dati dell'Assicurato, numeri e codici identificativi dei documenti sottratti o smarriti) per avviare la procedura di blocco, che dovrà essere poi perfezionata direttamente dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa conferma per iscritto l'avvio della procedura di blocco, fermo restando che non si assume la responsabilità dell'eventuale inesattezza delle informazioni fornite dalla persona interessata.

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative ai numeri telefonici di contatto degli Istituti emittenti.

Art. 2.2) Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza

Fermo restando le condizioni e le esclusioni previste per le singole Prestazioni e/o Condizioni Speciali, valgono le seguenti esclusioni:

a) Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
1. **atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**
2. **eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;**
3. **sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;**
4. **dolo, fatto illecito dell'Assicurato;**
5. **suicidio o tentato suicidio, commesso dall'Assicurato;**
6. **sinistri provocati dall'Assicurato conseguenti da abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;**
7. **sinistri derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;**
8. **eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.**

b) La Struttura Organizzativa non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa;

c) La Struttura Organizzativa non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi od impedimenti nell'esecuzione del proprio servizio, derivante da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;

d) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

e) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;

f) **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;**
g) **Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Codice Civile;**
h) **Il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;**
i) **La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.**

CONDIZIONI SPECIALI
(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)

01) WEB REPUTATION SUPPORT

Servizio disponibile lunedì-venerdì 9,00-18,00 escluso festivi infrasettimanali.

L'Assicurato avrà accesso a un servizio di assistenza remota con personale tecnico che fornirà supporto sui seguenti temi:

- web clean-up: attività di rimozione dei contenuti indesiderati dell'Assicurato dal Public Web a cura di operatori specializzati, previo invio di procura specifica da parte dell'Assicurato;
- search engine results clean-up: supporto all'Assicurato nella analisi e rimozione di risultati indesiderati/lesivi dei principali motori di ricerca;
- social media reputation: supporto all'Assicurato nella gestione, mitigazione e soluzione di problemi legati all'utilizzo improprio/fraudolento dei principali social media.

Si specifica che la Struttura Organizzativa si impegna ad eseguire le attività di web clean-up e search engine results clean-up compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.

Fermo quanto previsto all'art. 2.2. sono altresì esclusi i seguenti casi:

a) danno reputazionale qualora il materiale pubblicato risulti conforme ai fatti o sia messo a disposizione dall'Assicurato;
b) danno reputazionale correlato all'attività professionale dell'Assicurato;
c) danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti web pornografici/pedopornografici o che perseguono scopi vietati dalla legge.

CAPITOLO 3 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme relative al Capitolo 1 - Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti di Società

Art. 3.1) Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Assicuratore o in alternativa all'intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza entro 3 (tre) giorni da quando è avvenuto il Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo della Società (art. 1913 Cod. Civ.).

La denuncia deve contenere la narrazione nel termine di legge del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, gli eventuali documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione delle vertenze da parte dell'Assicuratore.

È dovere dell'Assicurato fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Cod. Civ.).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La Contraente e gli Assicurati non dovranno in alcun caso ammettere le proprie responsabilità, concludere transazioni in merito alla Richiesta di risarcimento o sostenere Costi di difesa senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore.

Art. 3.2) Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali e Costi di Difesa

L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, o concordando per iscritto con l'Assicurato stesso, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda. L'Assicuratore ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, le Spese Legali e i Costi di Difesa entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o che non siano stati con essa concordati per iscritto e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Nel caso di imputazioni penali, incluse quelle per fatto doloso, sono a carico dell'Assicuratore, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato. In caso di condanna penale dell'Assicurato passata in giudicato, l'Assicurato si impegna a rimborsare all'Assicuratore i costi di difesa dallo stesso sostenuti.

Art. 3.3) Diritto di rivalsa

Dopo il pagamento del danno l'Assicuratore subentra nei diritti e nelle azioni spettanti all'Assicurato per il recupero di quanto pagato.

A tal fine la Contraente e gli Assicurati si impegnano a fornire la documentazione richiesta e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tale diritto.

Norme relative al Capitolo 2 – Assistenza

Art. 3.4) Modalità e Norme per la richiesta di Assistenza

Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell'anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno il numero verde:

800 - 327605

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. **02/24128245.** In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. Nome e Cognome;
3. Numero identificativo di polizza e codice fiscale;
4. Indirizzo del luogo in cui si trova;
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Art 3.5) Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi al Capitolo 2 Assistenza, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della Società IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni e della sua Struttura Organizzativa, IMA Servizi S.c.a.r.l.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI

(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)

INDICE

PREMESSA – PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI

PREMESSA – PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA

Gentile Cliente,

per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito www.bene.it "Sito") oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo "GDPR"), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:

- Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
- Calcolo dei preventivi
- Assistenza clienti

1 CHI SIAMO

Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: **Bene Assicurazioni S.p.A.** (di seguito "Titolare" o "Società"), con sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano, Italia. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito "Gruppo") con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti, via e-mail all'indirizzo: **clienti@bene.it** oppure telefonicamente al numero verde **800 615398**.

2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.

La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all'organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono

in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:

- a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
- a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
- a Banche e/o Istituti di pagamento;
- a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.

Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.

È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.

3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE

La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Diritti	Cosa significa?
1. Diritto all’informazione	È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
2. Diritto di accesso	È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica	È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio	È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati	È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati	È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se

	decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell'azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l'usabilità.
7. Diritto di obiezione al trattamento	È il diritto dell'utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami	È il diritto dell'utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso	È il diritto dell'utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L'esercizio di tale diritto non comporta l'illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell'utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.

Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a clienti@bene.it, contattare il servizio clienti al numero verde **800 615398** oppure scrivere all'indirizzo e-mail di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: dpo@bene.it.

4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?

Che cosa sono i dati personali?

I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l'utente come persona fisica. Per "direttamente" si intende, per esempio il nome, il cognome e l'indirizzo; per "indirettamente" si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.

4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori

Dati raccolti per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.2 Calcolo dei preventivi

Dati raccolti per l'invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l'eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.

Finalità e base giuridica del trattamento	Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.

Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento	Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.

4.3 Assistenza Clienti

Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l'acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un Sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell'esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Finalità e base giuridica del trattamento	Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell'interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione	Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento	Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.

5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti Terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL'UTENTE

Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell'utente non prevalgono sui legittimi interessi dell'azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell'utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l'esecuzione del contratto con l'utente o sulla base del consenso ricevuto dall'utente stesso).

7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ

La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.

Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l'utente e lo informerà.

8 MODIFICHE

La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito www.bene.it per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.

9 DEFINIZIONI

1) «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

4) «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

5) «**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di Terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

6) «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;

7) «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

8) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)

AREA SELF CLIENTI

Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall'home page di **www.bene.it**, all'area clienti a lei riservata.

INTERMEDIARIO

Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.
Trova tutti i riferimenti nel Contratto di Polizza.

ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde	**800 615398** - (Dall'estero **+39 02 89297333**)
Orari	**Lun-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17**
	Ven: dalle 10 alle 12
Mail	**clienti@bene.it**

SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)

Telefono	**+39 02 83554147**
Orari	**Lun-Ven: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18**
Mail	**sinistri@bene.it**
Posta Ordinaria	**Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

ASSISTENZA IMA ASSISTANCE

Numero verde	**800 327605** - (Dall'estero **+39 02 24128391**)
Orari	**H24**
Mail	**controllo.operativo@imaitalia.it**

SERVIZIO RECLAMI

Mail	**reclami@bene.it**
Posta Ordinaria	**Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Via Dei Valtorta 48, 20127 Milano**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Via del Quirinale, 21 00187 Roma - Tel.: 06 421331 - Fax: 06 42133 745 - 06 42133 3

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Tel +39 02 892 973
Fax +39 02 893 547 15
Email info@bene.it
Pec beneassicurazioni@legalmail.it

www.bene.it

Capitale sociale euro i.v.
Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180

Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di
Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene

Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054